

Disciplinare⁴ e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica evincibili dalla relazione del candidato.

La commissione, in **osservanza del D.M. 344 del 04/08/2011**, pertanto, individua i seguenti criteri per la valutazione del candidato:

- La valutazione, effettuata sulla base di apposita relazione prodotta dal ricercatore, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

- Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di tale valutazione ai fini della presente procedura di valutazione.

- Ai fini della valutazione **dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**, sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

- Ai fini della valutazione **dell'attività di ricerca scientifica** sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, è prevista la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È da valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione **delle pubblicazioni scientifiche** di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

² di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022

³ ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

⁴ sulla base di quanto riportato nell'Allegato B del decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639

- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione delibera all'unanimità dei componenti.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 8 aprile alle ore 15:30 in modalità telematica, per la valutazione della relazione presentata dal candidato.

Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

8 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Foffani



LUIGI
FOFFANI
13.04.2026
12:49:40
GMT+02:00

I COMPONENTI

Prof. Gian Luigi Gatta



Gian Luigi Gatta
Universita' degli Studi
di Milano
09.04.2026 15:55:41
GMT+02:00

Prof. Federico Consulich (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Giurisprudenza - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: - SSD GIUR-14/A Diritto Penale, Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14-A (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.01.2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 15.01.2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Federico Consulich, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Torino nato a Legnano il 31.07.1980 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 36 del 14.01.2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
08/04/2026

Prof. Federico Consulich, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Torino (FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque,

i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Giurisprudenza - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: - SSD GIUR-14/A Diritto Penale, Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14-A

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.01.2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 15.01.2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Luigi Foffani, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nato a Padova il 1.10.1959 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 36 del 14.01.2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data)

Prof. Luigi Foffani Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

LUIGI
FOFFANI
08.04.2026
18:42:28
GMT+02:00



NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Giurisprudenza - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: - SSD GIUR-14/A Diritto Penale, Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14-A (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.01.2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 15.01.2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gatta Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Milano La Statale nato a Milano il 8.02.1975 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 36 del 14.01.2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data)



Gian Luigi Gatta
Università degli Studi
di Milano
08.04.2026 15:58:24
GMT+02:00

Prof. Gian Luigi Gatta Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Milano La Statale
(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque,

i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

